

Bruxelles, 31 gennaio 2019
(OR. en)

6007/19

EF 37
ECOFIN 106
DELA CT 16

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 792 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.1.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 792 final.

All.: C(2019) 792 final

Bruxelles, 30.1.2019
C(2019) 792 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1. Contesto generale e obiettivi

Il regolamento (UE) n. 596/2014¹ (comunemente denominato "MAR") è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16 aprile 2014 ed è entrato in vigore il 3 luglio 2016. Il MAR istituisce un quadro normativo comune in materia di abusi di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, oltre a prevedere misure per prevenire gli abusi di mercato. Il quadro istituito dal MAR mira a garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e a rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia del mercato. In particolare, il MAR è volto ad assicurare che il regolamento resti al passo con gli sviluppi del mercato, oltre che a rafforzare la lotta contro gli abusi di mercato nei mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, potenziando i poteri investigativi e i poteri sanzionatori in ambito amministrativo delle autorità di regolamentazione e armonizzando determinati elementi chiave, come gli obblighi di segnalazione e notifica.

La direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva sugli abusi di mercato)² integra il MAR imponendo a tutti gli Stati membri di considerare reati, secondo modalità armonizzate, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e, in particolare, di applicare sanzioni penali massime per i reati più gravi di abuso di mercato.

1.2. Contesto giuridico ed elementi giuridici

Al fine di specificare i requisiti previsti dal MAR, alla Commissione è conferito il potere, laddove i colegislatori hanno ritenuto necessario concederle deleghe conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di adottare atti delegati in cui specificare taluni elementi.

L'articolo 6, paragrafo 1, del MAR prevede l'esenzione dal suo ambito di applicazione per le operazioni, gli ordini o le condotte, nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro, dei membri del SEBC, di un ministero, di un'agenzia o di una società veicolo di uno o più Stati membri o di un soggetto che agisce per suo conto o, nel caso di uno Stato membro a struttura federale, di un membro che ne fa parte.

Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 5, del MAR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di estendere l'esenzione a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi. In linea con tale disposizione, il 17 dicembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/522³, che estende l'esenzione dell'ambito di applicazione del MAR a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi. Alla luce del prossimo recesso del Regno Unito dall'Unione europea e del suo cambiamento di status da Stato

¹ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

² GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179.

³ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

membro a "paese terzo", è opportuno rivedere l'elenco degli organismi pubblici e delle banche centrali dei paesi terzi che beneficiano dell'esenzione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione. A tal fine, e conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del MAR, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento della banca centrale del Regno Unito e degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima⁴. La relazione conclude che, allo stato attuale, la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dovrebbero essere aggiunti all'elenco degli organismi esentati ai sensi del MAR.

Con lettera del 28 gennaio 2019 indirizzata alla Commissione, il Regno Unito ha fornito rassicurazioni che, con effetto a decorrere dal momento in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, esenterà dall'applicazione del diritto interno equivalente al MAR i membri del SEBC e altri organismi dell'Unione o degli Stati membri incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito, secondo modalità paragonabili alle modalità adottate dalla Commissione. Con la stessa lettera alla Commissione, il Regno Unito ha anche fornito rassicurazioni circa lo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC nel diritto interno del Regno Unito.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione europea ha basato le proprie conclusioni su uno studio esterno svolto dal Centre for European Policy Studies (CEPS) e dall'Università di Bologna, dal titolo "Exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation (MAR) and the market in Financial Instrument Regulation (MiFIR)" (Esenzioni a favore delle banche centrali di paesi terzi e di altre entità a norma del regolamento sugli abusi di mercato (MAR) e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)). Lo studio si basa su un'indagine svolta tramite un questionario inviato alle banche centrali dei paesi terzi. Esso contiene l'analisi dei quadri normativi in materia di abusi di mercato, degli standard di gestione del rischio e delle regole interne di condotta applicabili alle banche centrali e agli uffici per la gestione del debito di 13 paesi terzi. La valutazione dei regimi dei paesi terzi è effettuata in relazione ad un "parametro di riferimento europeo", il quale è basato sul quadro dell'Unione in materia di abusi di mercato, nonché sugli standard di gestione del rischio e sulle regole interne di condotta applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali e agli uffici di gestione del debito di undici Stati membri, compreso il Regno Unito. Pertanto, la valutazione effettuata nello studio in relazione alla Banca d'Inghilterra e all'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito ha fornito informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di analizzare il trattamento riservato a questi due organismi come indicato nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

I servizi della Commissione hanno consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, costituito da rappresentanti degli Stati membri.

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito a norma del regolamento relativo agli abusi di mercato (MAR) [COM(2019) 68].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica le modifiche da apportare al regolamento (UE) 2016/522.

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che si applichi il giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le operazioni, gli ordini o le condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro, dei membri del SEBC, di un ministero, di un'agenzia o di una società veicolo di uno o più Stati membri o di un soggetto che agisce per suo conto o, nel caso di uno Stato membro a struttura federale, di un membro che ne fa parte, sono esenti dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (2) L'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere estesa, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento, a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.
- (3) È opportuno aggiornare l'elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione², anche al fine di estendere, ove necessario, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 ad altre banche centrali e a taluni organismi pubblici dei paesi terzi. La Commissione controlla e valuta gli sviluppi legislativi e regolamentari pertinenti nei paesi terzi e può procedere in qualsiasi momento a un riesame delle esenzioni.
- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio

¹ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

- (5) L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se l'accordo entrerà in vigore, il regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito nel periodo transitorio, a norma dell'accordo, e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (6) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito non beneficerebbero più della vigente esenzione, a meno che siano inclusi nell'elenco delle banche centrali e degli uffici per la gestione del debito che beneficino dell'esenzione.
- (7) Sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, la Commissione ha preparato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del trattamento internazionale riservato alla Banca d'Inghilterra e all'Ufficio per gestione del debito del Regno Unito. La relazione³ ha concluso che è opportuno concedere alla banca centrale e all'ufficio per la gestione del debito del Regno Unito l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522.
- (8) Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, compresa la loro intenzione di concedere ai membri del SEBC e ad altri organismi dell'Unione e organismi degli Stati membri incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito, un'esenzione paragonabile a quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/522.
- (10) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli organismi pubblici esentati dai requisiti in materia di abusi di mercato di cui all'elenco dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione nei rispettivi paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esentati.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

³ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito a norma del regolamento relativo agli abusi di mercato (MAR) [COM(2019) 68].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.1.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER